

## Sull'impatto ambientale della ferrovia ad alta velocità Tortona/Novi Ligure - Genova, conosciuta come «Terzo Valico dei Giovi»

T.A.R. Lazio - Roma. Sez. II *bis* 10 novembre 2015, n. 12656 - Lundini, pres. f.f.; Cogliani, est. - D'Abate ed a. (avv.ti Crucioli, Bottazzi, Di Paolo e Scalera) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale valutazione ambientale (Avv. gen. Stato) ed a.

**Ambiente - Infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale - Impatto ambientale - Verifica della congruità, ex art. 185, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006, del progetto esecutivo del Terzo Valico dei Giovi.**

*(Omissis)*

FATTO

I - Con il ricorso indicato in epigrafe, gli istanti - in parte in qualità di residenti nei Comuni di Arquata Scrivia, Voltaggio, Gavi e Novi Ligure, ossia i Comuni che, sul versante piemontese, sono interessati dell'impatto ambientale dell'Opera denominata "Terzo Valico dei Giovi" ed, in parte, di soggetti titolari di interessi diffusi, quale l'Associazione A.F.A. - Amici delle Ferrovie e dell'Ambiente ONLUS, associazione culturale, costituita con atto pubblico del 17 febbraio 2004, che persegue finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela e della promozione della qualità della vita e dell'ambiente, prefiggendosi l'obiettivo di promuovere la realizzazione di un moderno sistema di rete di trasporto pubblico passeggeri e merci, nel rispetto di tutte le fasce di popolazione e dei vincoli ambientali e l'Associazione Pro Natura, riconosciuta con d.m. del 20 febbraio 1987, che ha come scopo statutario quello di diffondere sul territorio nazionale e favorire il rispetto e la conoscenza della natura e dei suoi equilibri adoperandosi per la tutela dell'ambiente - esponevano che nell'anno 2003, con delibera del CIPE n. 78/2003 era stato approvato il progetto preliminare dell'Opera predetta e, nel 2006, con delibera CIPE n. 80/2006, era approvato il progetto definitivo dell'intero intervento. Proponevano, dunque, ricorso contro i provvedimenti emanati, dal Ministero e dalla Regione Piemonte, dapprima per autorizzare l'inizio "in via d'urgenza" delle opere del Terzo valico ed, in ultimo, per contestare la Verifica di Attuazione relativa al PRIMO LOTTO.

II - Esponevano che, come da' conto tra l'altro il parere U-Prov. CTVA - 2013 - 0002729 del 29 luglio 2013, il CO.C.I.V. aveva avviato le opere propedeutiche alla realizzazione dell'opera, e che, con Nota DVA-2013 - 14608 del 24 giugno 2013, il Ministero dell'Ambiente lo aveva diffidato dall'intraprendere alcuna attività prima della conclusione del procedimento di verifica dell'attuazione e della approvazione del Piano di Utilizzo dei materiali di scavo.

Ancora, in data 21 giugno 2013, con Nota CTVA - 2013 - 2233, la Commissione VIA aveva specificato che l'iter istruttorio era sospeso sino all'adempimento delle richieste.

Sul punto, i ricorrenti ricordavano che nella Relazione geologica annessa al progetto si dava conto della composizione ad amianto delle rocce interessate dagli scavi.

Si dolevano i ricorrenti che, inaspettatamente, in risposta a Nota PPM/AP/pm/01911/13 del 5 luglio 2013 di CO.C.I.V., in asserita violazione del d.lgs. n. 163 del 2006 e del principio di precauzione, il Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente aveva adottato, su "conforme" parere della Commissione VIA, il gravato decreto DVA-2013-0018482, con cui concludeva positivamente la Valutazione parziale del progetto esecutivo elaborato da CO.C.I.V., stralciando dal procedimento di verifica ex art. 185 del Codice dei contratti pubblici ogni valutazione sul Piano di Utilizzo dei materiali di scavo, nonostante che tra i lavori del Primo Stralcio fosse già ricompresa l'escavazione di alcune "finestre" (ovvero gallerie ferroviarie) con movimentazione di più di 270.000 mc di materiale cavato dai cantieri liguri e piemontesi.

Pertanto gli istanti deducevano i motivi di ricorso di seguito specificati.

1 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, l. n. 241 del 1990, contraddittorietà, travisamento, difetto di istruttoria, violazione del principio di precauzione in relazione all'art. 185, d.lgs. n. 163 del 2006.

Nonostante il quadro di riferimento sopra riportato, infatti erano autorizzati i lavori prima del compimento della valutazione sul contenuto dello specifico Studio da parte del Tavolo tecnico presso l'Osservatorio.

2 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 185, co. 6 e 7, d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione al d.m. n. 161 del 2012 e alle del. CIPE n. 80 del 2006 e 84 del 2010, violazione dell'art. 5, d.P.R. n. 357 del 1997, difetto di presupposto e motivazione, contraddittorietà, violazione dell'art. 3, l. n. 241 del 1990, in quanto non sarebbe stata possibile alcuna autorizzazione in caso di difformità tra il progetto definitivo approvato dal CIPE e quello esecutivo predisposto dal CO.C.I.V., mentre nella specie, non solo sarebbe stato approvato un progetto carente del Piano di utilizzo del materiale da scavo, ma altresì contrastante con il deliberato dal CIPE; infatti, come si evince dal parere CTVA-2013-000279 il CO.C.I.V. era autorizzato ad utilizzare per lo smaltimento dei materiali litoidi estratti due siti non contemplati nel progetto definitivo. I lavori autorizzati, poi, interesserebbero il SIC/ZPS IT 1180026 del Parco "Capanne di Marcarolo", senza che sia stata espletata la valutazione di incidenza imposta dall'art. 5, d.P.R. n. 357 del 1997.

Inoltre, non era implementato il Piano di Reperimento dei Materiali litoidi, facente parte del Progetto definitivo.

I ricorrenti, dunque, chiedevano l'annullamento dei provvedimenti impugnati previa sospensione degli effetti.

Nel costituirsi l'Amministrazione centrale, rilevava il difetto di legittimazione del CIPE, non essendo stati impugnati atti di sua competenza.

Nel merito dettagliatamente ripercorrendo l'iter del procedimento insisteva per la sua correttezza e la legittimità dell'atto adottato.

Si costituiva, altresì RFI, che, in via preliminare, rilevava il sopravvenire della determina direttoriale n. 24380 del 2013, sulla scorta del parere emesso dalla CTVA, di approvazione del Piano di Utilizzo.

Si costituiva il Consorzio, che nel contestare tutto quanto ex adverso dedotto, controdeduceva anche con riguardo all'inesatta rappresentazione dello stato dei fatti.

III – Con il primo ricorso per motivi aggiunti, gli istanti deducevano ancora i seguenti motivi di gravame: violazione dell'art. 3, l. n. 241 del 1990, in relazione all'art. 97 Cost. e dell'art. 191 TFUE, nonché del principio di precauzione, eccesso di potere per difetto del presupposto e di motivazione, abnormità, violazione dell'art. 185, co. 7, d.lgs. n. 163 del 2006, per la mancanza degli approfondimenti prescritti dal CIPE in ordine al superamento dei limiti di cromo e manganese nei siti individuati nella provincia di Alessandria;

i medesimi vizi anche con riguardo alla previsione da parte del Consorzio dell'abbancamento dello "smarino" proveniente dalle gallerie di valico in cumuli da 5.000 mc e delle terre provenienti da altre lavorazioni in cumuli da 3.000 mc, in violazione delle prescrizioni del CIPE ;

violazione dell'art. 5, d.P.R. n. 357 del 1997 in relazione all'art. 191 TFUE, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3, l. n. 241 del 1990, difetto assoluto del presupposto, travisamento e difetto di motivazione, per la compromissione del Parco Capanne di Marcarolo;

ancora violazione dell'art. 191 TFUE in relazione all'art. 97 Cost., all'art. 185, d.P.R. n. 163 del 2006 e all'art. 3, l. n. 241 del 1990 e contraddittorietà intrinseca, essendo stati autorizzati i lavori in assenza dei prescritti accertamenti;

IV - Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 11 marzo 2014, gli istanti censuravano anche la delibera regionale del Piemonte del 2013, con la quale era approvato il Piano di reperimento dei materiali litoidi finalizzato alla realizzazione della Linea ferroviaria in argomento. Si dolevano, dunque, gli istanti che anche tale atto, inserendosi nella sequenza procedimentale di approvazione ed implementazione del progetto esecutivo per l'opera contestata ed integrando i precedenti provvedimenti ministeriali e rendendoli attuabili, avrebbe una valenza lesiva per i ricorrenti stessi. Sicchè, censuravano il provvedimento (e gli altri indicati in epigrafe) per i seguenti ulteriori motivi:

1. Violazione dell'art. 161, comma 2, D.Lgs. 163/2006, in relazione all'art. 182, stesso decreto - In subordine : violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 e seg, l.R. n. 40/1998, in relazione agli allegati A1 e 81, stessa Legge – Omesso esperimento della necessaria Valutazione di Impatto Ambientale del Piano di Reperimento dei Materiali Litoidi di cui alla d.G.R. n. 1/6863/2013- Nullità ex art. 21, l.R. n. 40/1998 - Con riferimento alla Delibera n. 165/2013 del Parco Capanne di Marcarolo : perplessità, incoerenza.

A riguardo, gli istanti osservavano che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sui progetti delle c.d. "infrastrutture strategiche" è disciplinata dall'art. 182 del D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale la "Valutazione Ambientale" deve essere esperita con riguardo al progetto preliminare dell'opera (ed approvata dal CIPE, unitamente al progetto dell'intervento). Può sostenersi quindi che gli atti approvativi del progetto (preliminare) per la realizzazione del c.d. "Terzo Valico dei Giovi" abbiano "internalizzato" una qualche forma di valutazione ambientale; ciò - tuttavia - non potrebbe valere per il "Piano di Utilizzo dei Materiali Litoidi", in ultimo approvato dalla Regione Piemonte con la d.G.R. 1- 6863/2013. Il Piano autorizzato dal CIPE con la delibera n. 80 del 2006, non sarebbe più attendibile, in quanto per il periodo intercorso sarebbero mutate le condizioni territoriali ed amministrative di alcuni siti di allocazione del progetto. Ammesso quindi che la Del. CIPE 80/2006 contenesse effettivamente un "Piano di Reperimento dei materiali litoidi" redatto in conformità alla l.R. Piemonte n. 30/1999 (ma ciò non pare del tutto esatto), dovrebbe ritenersi che esso sia stato sostituito dal "nuovo" Piano, approvato dalla Regione con la d.G.R. n. 1-6863/2013, che tuttavia non è stato assoggettato a specifica "Valutazione di Impatto Ambientale" a norma del d.lgs 163 del 2006 o, sussidiariamente, a norma della disciplina regionale di cui alla l. reg. Piemonte n. 40/1998.

Dunque, affermavano che anche il "Piano di Utilizzo dei Materiali Litoidi" di cui alla nota COCIV 6216/0812.00 del 22 ottobre 2012 (definito dal proponente un "Aggiornamento" di quello precedentemente elaborato ma, a tutti gli effetti, un nuovo Piano e/o una variante sostanziale dello stesso), in quanto parte integrante del Progetto Esecutivo dell'opera, avrebbe dovuto essere assoggettato alla specifica procedura dettata dall'art. 182 del d.lgs. n. 163 del 2006 e, quindi - dopo la rituale istruttoria- avrebbe dovuto essere sottoposto all'approvazione del CIPE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, comma 2 e 182 del d.lgs. n. 163/2003.

In subordine, gli esponenti rilevavano che, anche ammesso che il "Piano" di che trattasi potesse essere considerato separatamente dal più vasto progetto cui accede, in ogni caso avrebbe dovuto essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla l. reg. n. 40 del 1998, la quale in effetti prevede l'esperimento della procedura di valutazione (di competenza regionale) per i progetti di implementazione delle attività estrattive con capacità superiore a 500.000 mc (ipotesi che ricorrerebbe nel caso di specie, prevedendo il Piano di che trattasi, per i soli Lotti 1° e 2°, l'estrazione di 3.610919 mc), in conformità al disposto degli allegati "A1" e "B1" della cit. l. reg. n. 40/1998.

2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, L. n. 241/1990, in relazione all'art. 97 Cost. ed all'art. 191, TFUE - Violazione del principio di precauzione - Eccesso di potere sub specie del sintomatico profilo del difetto di presupposto e motivazione - Abnormità.

La determina impugnata sarebbe, in ogni caso, anche immotivata e gravemente contraddittoria.

Essa reca una dettagliata esposizione dell'iter approvativo dell'"Aggiornamento" all'originario "Piano" ex l. reg. n. 30/1999, dalla quale si evincerebbe come il primo progetto non fosse affatto ritenuto adeguato alle esigenze prese di mira dalla Regione, che, per questo aveva formulato richieste di integrazioni, in fase istruttoria (cfr. pag. 8 della D.G.R. n. 1-6836/2013), non soddisfatte dalla parte contro interessata.

Ciò integrerebbe, dunque, una profonda contraddittorietà della Deliberazione impugnata. Tali contraddittorietà si evincerebbero anche in altri punti della gravata delibera (cfr. pag. 10). Si afferma inoltre che la disciplina dettata per la c.d. "Cava Cementir" di Voltaggio, integrerebbe una variante, comportante una nuova autorizzazione ex l. reg. 45/1989.

Il Co.C.I.V. non avrebbe peraltro predisposto una progettazione dell'area tale da garantire la sicurezza dell'area di abbancamento, diversamente da quanto stabilito nella del. CIPE 80/2006. La Regione, si sarebbe determinata ad approvare il progetto, salvo imporre (prescrizione n. 4 della d.G.R.) di approntare, prima dell'inizio dell'abbancamento, un'adeguata "documentazione progettuale".

Peraltro, l'approvazione dell'"Aggiornamento" al Piano ex l. reg. n. 30/1999, con specifico riferimento alla riqualificazione ambientale della "Cava Cementir", non sarebbe stato preceduto dalla specifica "Valutazione di Incidenza", necessaria in ragione del fatto che l'area ricada nel SIC I ZPS "IT1180026- Capanne di Marcarolo".

Riferisce testualmente, al riguardo, la d.G.R. n. 1/6863 che già il progetto Definitivo dell'intervento "Terzo Valico" avrebbe "internalizzato" la specifica Valutazione d'Incidenza dell'opera sul sito, recependola nella Del. CIPE 80/2006.

Così non è, dal momento che, per quanto consta, il progetto dell'epoca NON conteneva alcun elaborato riferibile ad una Valutazione d'Incidenza e, comunque, la Del. CIPE 80/2006 non approvava alcuna Valutazione di incidenza.

Né potrebbe affermarsi che la determinazione n. 165/2013 dell'Ente Parco Capanne di Marcarolo (che costituirebbe il parere propedeutico alla finale Valutazione d'incidenza del progetto) possa equivalere ad un assenso al progetto.

In ogni caso, ed ove lo stesso volesse essere inteso come giudizio positivo, la parte ricorrente ne contestava la totale perplessità ed incongruenza (derivante da una formulazione completamente oscura, oltretutto da un radicale difetto di presupposto ed istruttoria, non essendo disponibile in atti uno "studio di incidenza" da sottoporre a valutazione).

A riguardo, la Regione Piemonte, nel resistere, evidenziava la natura discrezionale tecnica del provvedimento gravato ed il limite di sindacabilità delle valutazioni, ivi svolte.

V – Con terzo atto per motivi aggiunti del 12 ottobre 2014, notificato via pec e depositato in data 29 ottobre 2014, i ricorrenti impugnavano il provvedimento ministeriale del 27 giugno 2014, a firma del direttore generale con cui era determinata la conclusione dell'istruttoria di verifica dell'attuazione ai sensi dell'art. 185, d.lgs. n. 163 del 2006.

Deducevano i seguenti motivi di gravame:

1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3. l. n. 241/1990. in relazione all'art. 97 Cost. ed all'art. 191. TFUE siccome recepito nell'art. 3. ter, d.lgs. n. 152/2006 - Violazione del principio di precauzione - Eccesso di potere sub specie del profilo sintomatico del difetto di presupposto e motivazione. Abnormità. Violazione dell'art. 185, d.lgs. n. 163/2006, in relazione alla del. CIPE 29 marzo 2006, n. 80; il provvedimento ministeriale avrebbe – in violazione alle prescrizioni dettate dal CIPE – attestato la conformità e l'adeguatezza del PE rispetto al Progetto Definitivo.

Infatti, non risulterebbero ottemperate dal Soggetto Attuatore CO.C.I.V. tutta una serie di "prescrizioni" - a suo tempo impartite dal CIPE - che afferiscono – asseritamente - ad aspetti rilevanti del progetto sotto il profilo ambientale, incidenti proprio sull'integrità del territorio e dell'ambiente, con evidente violazione del principio comunitario di "precauzione".

Il Provv. U. prot DVA-2014-0021283, dopo aver svolto una precisa ricostruzione della fase approvativa del progetto preliminare e poi del progetto definitivo del c.d. "Terzo Valico", riconosce (a pag. 3) che "le modifiche apportate al progetto definitivo del Terzo Valico dei Giovi, Lotto 1, approvato con Delibera CIPE n. 80/06 del 29/03/2006 in fase di redazione del progetto esecutivo non comportano significative variazioni dell'impatto ambientale" ed

indi afferma che "è verificata l'ottemperanza del progetto esecutivo del Terzo Valico dei Giovi Lotto 1 alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella. Delibera CIPE n. 80/2006".

Tuttavia, immediatamente dopo avrebbe specificato la necessità che il Consorzio dovrà ancora presentare la documentazione relativa all'ottemperanza alle prescrizioni impartite.

Nello stesso provvedimento U. prot DVA-2014-0021283, sono indicati ben 12 "aspetti" del progetto definitivo non conformi alle prescrizioni della del. CIPE n. 80/2006 (cfr. pagg. n. 3 e 4), peraltro attinenti ad aspetti di tutela ambientale rilevanti per i territori interessati dall'intervento ed, in special modo, per il Comune di Arquata Scrivia, come di seguito specificati:

a) la "prescrizione" di cui al pt. 10, in base alla quale "il Consorzio dovrà presentare i risultati della studio inerente l'indagine per il superamento dei limiti di Cr, Ni, Mn in Provincia di Alessandria";

b) la "prescrizione" di cui al pt. 11. in base alla quale il CO.C.I.V. per ottemperare alla Prescrizione P6-IP-s del CIPE, dovrà "presentare i risultati di nuovi sondaggi atti a fornire ulteriori informazioni circa la distribuzione in profondità di corpi cui possono essere associate le litologie amiantifere (serpentiniti)" ( al fine di una migliore caratterizzazione dei "superamenti" nella concentrazione di metalli pesanti al suolo quali Cromo e Nichel)

Il Ministero, con il gravato provvedimento, peraltro, autorizzava l'intrapresa di tutte le opere di cui al Primo Lotto pur avendo rilevato (§ Indicazioni; pag. 4 del Provv. U. prot DVA-2014-0021283) che "le relazioni idrauliche fornite non tengono conto dell'aggiornamento del quadro del dissesto del PAI. derivante dagli esiti degli studi che hanno portato all'approvazione dei Piani Regolatori comunali di Gavi e Voltaggio".

Anche tale circostanza avrebbe dovuto – a dire dei ricorrenti - determinare l'arresto del procedimento di verifica.

Il provvedimento, dunque, si porrebbe in contraddizione col principio di precauzione di cui all'art. 191 del TFUE, in forza del quale "1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente.
- protezione della salute umana.
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
- promozione sui piano internazionale di misure destinate a risolvere i. problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Ed è fondata sul principio di precauzione, che risulterebbe qui violato.

Peraltro, il principio risulta recepito nel nostro ordinamento dell'art. 3 ter, d.lgs. n. 152/2006, a mente del quale "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente [...] - che integra, in materia ambientale, quello di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 e, oltre a costituire parametro di legittimità della produzione normativa nazionale, informa necessariamente anche l'azione della Pubblica Amministrazione, la quale deve attenersi ad esso, pena - in difetto - l'illegittimità dei propri atti.

Peraltro, il reiterare la possibilità dell'adempimento, avrebbe comportato il non aver di fatto posto alcun termine al CO.C.I.V. per provvedere e di aver quindi lasciato sostanzialmente privo di sanzione un eventuale, ulteriore inadempimento.

Sul punto i ricorrenti stigmatizzavano la giurisprudenza in materia: "il carattere della necessaria previetà della procedura (nel caso: di valutazione di incidenza] e' dunque funzionale al rispetto dei precetti comunitari e nazionali improntati ai principi di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale, secondo quanto emerge anche dall'esegesi della c. d. "direttiva habitat" (n. 92/43/CEE) seguita dalla giurisprudenza comunitaria (in termini Corte Giustizia CE, 7 settembre 2004, in causa C-127/02; tale principio è stato più volte riaffermato in ambito comunitario con riferimento alla V.I.A. : Corte Giustizia CE, 3 luglio 2008, in causa C-215/06; Corte Giustizia CE, 5 luglio 2007, in causa C-255/05).

Il necessario corollario di tale postulato è quello per cui la valutazione di incidenza postuma alle autorizzazioni dovrebbe considerarsi illegittima, proprio perchè in violazione dei principi di precauzione e prevenzione ambientale (in termini, TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 24 agosto 2010, n. 429)".

2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 185. commi 6 e seg. - Difformità del Progetto Esecutivo rispetto al Progetto Definitivo approvato con Del. CIPE n. 80/2006 - Difetto di motivazione e di istruttoria.

Oltre che per gli aspetti già evidenziati, il provvedimento U.prot. DVA-2014- 0021283 si paleserebbe illegittimo laddove, formalmente, attesta la "conformità al P.D." di alcuni interventi, previsti nel P.E. grandemente impattanti per i territori interessati dall'intervento, che - in realtà - non sarebbero conformi agli elaborati del "presupposto" Progetto Definitivo, nè - in taluni casi- alle "prescrizioni" a suo tempo impartite dal CIPE con la Delibera n. 80/2006:

- per quanto concerne l'intervento denominato COP20 - Cantiere Operativo Piemonte 20 - Radimero. Tale opera già localizzata in Frazione Radimero dal Progetto Definitivo (cfr. Elaborato A301-00-D-CV-P8-CA2000-005-B), ha tuttavia subito - in fase di progettazione esecutiva - importantissime modifiche ed un considerevole "potenziamento", reso evidente dalla Tavola IG51-00-E-CV-AZ" CA20-01-001-AOO.

Dal raffronto degli ultimi due elaborati citati, si evincerebbe infatti come, con il Progetto Esecutivo, il COP "Radimero" - rispetto alle previsioni del P.D.- sia aumentato in superficie e sia stato dotato di una rete infrastrutturale inizialmente non prevista.

Risulterebbe inoltre modificato - in maniera sostanziale - l'intero lay-out del progetto e, ad esempio, la capacità di stoccaggio di materiale (anche pericoloso).

Stante però l'estensione e la natura dell'impianto, la modifica intervenuta fra la fase di progettazione definitiva e la fase di progettazione "esecutiva" avrebbe dovuto essere oggetto di specifica "variante".

Resterebbe poi sostanzialmente "indeterminata" la soluzione progettuale per ovviare ai problemi di viabilità indotti dalla chiusura temporanea della Galleria Crenna (OV27• Adeguamento SP160) che, attualmente, collega il Comune di Gavi ad Arquata Scrivia.

Durante l'esecuzione di tali lavori, il transito in questo tratto della SP 160 asseritamente dovrà subire interruzioni, tant'è che nel 2006 il CIPE, con la delibera n. 80 aveva prescritto - al punto P6-IP f - l'individuazione di un "percorso alternativo, interessando la strada comunale di Prato, Via Moriassi e la nuova viabilità NV29".

Riferivano gli istanti che tale soluzione era stata in effetti elaborata, in sede esecutiva, dal Proponente, che tuttavia non aveva condiviso la soluzione con gli enti interessati.

Ed ancora, dal provvedimento gravato, apparirebbe che la necessità di proporre ulteriori soluzioni.

Contestavano, dunque, che allo stato, il Ministero avrebbe autorizzato gli interventi previsti nel P.E., ivi compreso l'intervento di "potenziamento" della Galleria Crenna (con conseguente, necessaria interruzione della SP 160), ad eccezione di quello rubricato sub NV33 - ossia, il percorso alternativo - e senza che, di contro, sia ancora disponibile la progettazione di un' ulteriore viabilità alternativa.

3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 185, commi 6 e seg., in relazione agli artt. 165, 166, 167 e 169, stesso Decreto - Radicale difformità del Progetto Esecutivo rispetto al Progetto Definitivo approvato con del. CIPE n. 80/2006 sotto differente profilo - Difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Progetto Esecutivo elaborato da CO.C.I.V. presenterebbe ancora un "elemento" di rilevantissima discrepanza rispetto al Progetto Definitivo approvato dal C.I.P.E. nel 2006, "elemento" che il Ministero dell'Ambiente ha avallato, in riferimento al collegamento fra la nuova linea AV/AC Genova - Milano (recte: Genova - Tortona) e la linea Genova -Torino.

La parte riferiva che il Progetto elaborato dal CO.C.I.V. e portato all'approvazione del CIPE nel 2006 prevedesse che il collegamento fra le due citate linee avvenisse tramite uno "SHUNT" (una "bretella di collegamento") da realizzare, per la quasi totalità, nel territorio del Comune di Pozzolo Formigaro. Stante peraltro il rilevantissimo impatto ambientale di questa porzione dell'opera, nel quadro della Conferenza dei Servizi indetta per la valutazione del Progetto Definitivo la Regione Piemonte, con la Provincia di Alessandria ed il Comune di Novi Ligure (oltre a quello di Pozzolo Formigaro, che aveva instato per ottenere l'interramento della linea storica che taglia il suo territorio), chiesero che ne fosse prevista l'eliminazione, garantendo l'interconnessione con la Linea per Torino attraverso una soluzione alternativa.

Nell'approvare il Progetto Definitivo elaborato da CO.C.I.V. il CIPE raccolse le richieste degli Enti Locali piemontesi e, con la prescrizione P6-IP "preambolo" impose al CO.C.I.V. di elaborare immediatamente lo "studio di fattibilità" di una soluzione alternativa, identificata con la sostanziale "sovrapposizione" della nuova linea AV/AC alla linea "storica" Genova - Alessandria - Torino, che attraversa l'abitato di Novi Ligure, con conseguente eliminazione della "shunt".

Stante la portata di tale prescrizione, il Proponente CO.C.I.V. avrebbe allora dovuto, con le tempistiche dettate dall'art. 165 dello stesso Codice dei Contratti Pubblici, terminare l'elaborazione del Progetto Preliminare e/o Definitivo del "nuovo" sub-intervento PRIMA di dar corso alla Progettazione Esecutiva, che deve necessariamente fondarsi su di una "ipotesi localizzativa" oramai compiuta e certa.

Nel caso di specie, tuttavia, ciò non sarebbe avvenuto e, da un lato, non avendo il Proponente compiutamente definito la prescrizione localizzativa dettata dal CIPE al § P6-IP della Del. n. 80/2006, mentre - di contro - ha elaborato un Progetto Esecutivo dell'opera (o comunque di una sua parte) che, sorprendentemente, contempla ancora la realizzazione dello "shunt" - e già prevede la costruzione di opere le quali "presuppongono" la sua realizzazione- la quale, però, non potrà - asseritamente - essere implementata perché, appunto, contraria alla Prescrizioni del CIPE.

VI - Con successivi motivi aggiunti, gli istanti espongono che, facendo seguito ai provvedimenti già emessi fra il 2013 ed il 2014, da ultimo il Ministero dell'Ambiente - con nota U.prot DVA-2014-0035438 del 30 ottobre 2014, pubblicata in data 31 ottobre 2014 - dichiarava "la positiva conclusione dell'istruttoria di Verifica di Attuazione, ai sensi dei cc. 6 e 7, dell'art. 185, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per il progetto del Lotto II, ed ha "attestato", ex art. 185, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 163/200, la conformità del Progetto Esecutivo (di seguito, per brevità, anche "P.E.") elaborato da CO.C.I.V. fra il 2012 ed il 2014 -relativo al SECONDO Lotto di intervento nella sua interezza - con le previsioni e prescrizioni del Progetto Definitivo ("P.D."), a suo tempo approvato dal C.I.P.E. con Deliberazione n. 80/2006.

Deducevano che anche quest'ultimo provvedimento (come quello gravato con altro ricorso Rg n. 13347/2014) sarebbe errato sotto una pluralità di profili e gravemente lesivo per gli interessi delle Comunità cui appartengono i ricorrenti e, comunque, dei valori protetti da Pro Natura e AFA Onlus.

Infatti, farebbero parte proprio del c.d. "Lotto Secondo" una serie di opere particolarmente impattanti sui territori coinvolti dal progetto (quali la costruzione dei tratti in galleria naturale che dovrebbero portare la linea dalla Liguria al Basso Piemonte) la cui esecuzione - asseritamente - determinerà l'instaurazione di alcune sorgenti (Rigoroso, Sottovalle e probabilmente Borlasca), attualmente impiegate dal Comune di Arquata -nonché, in parte, da Novi e Serravalle Scrivia- per garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla popolazione.

Espongono i ricorrenti che benché tali problematiche fossero note da tempo (e la Deliberazione CIPE n. 80/2006 avesse imposto la compiuta disamina delle stesse e la loro risoluzione prima di implementare le opere potenzialmente interferenti con gli acquiferi), il Ministero - con il gravato Prov. DVA-2014-0035438- avrebbe illegittimamente verificato positivamente il progetto esecutivo redatto da CO.C.I.V. pur rilevando la "NON OTTEMPERANZA" alle prescrizioni a suo tempo poste proprio a tutela dell'integrità delle fonti di approvvigionamento idrico.

Lamentavano, dunque, gli istanti che il Ministero avrebbe esposto il Comune di Arquata e la sua popolazione ad un rischio elevatissimo, anche sotto l'aspetto igienico - sanitario: nessun intervento sarebbe stato effettivamente svolto per "caratterizzare" l'impatto dell'Opera sulle risorse idriche "interferite" e, quindi, per approntare adeguate contromisure.

A dimostrazione di ciò, la parte ricorrente riferiva che il General Contractor avrebbe ad oggi elaborato il progetto di un solo acquedotto alternativo, a servizio della Frazione Sottovalle, senza definire in modo compiuto soluzioni "stabili" per il caso, assai probabile, in cui anche le altre fonti siano "interferite" dai lavori per la realizzazione della Galleria di Valico.

Pertanto, gli istanti, proponevano il ricorso per motivi aggiunti datato 28 dicembre 2014, depositato il 2 gennaio 2015, chiedendo l'annullamento di tutti gli atti impugnati, per i seguenti profili:

1. Violazione dell'art. 185, comma 7, d.lgs. n. 163/2006, in relazione alla Del. CIPE 29 marzo 2006, n. 80, pt. 3, 5, 6 e seg. - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 quater e 144, d.lgs. n. 152/2006 - Violazione del principio di sostenibilità dello sviluppo e di solidarietà nello sfruttamento delle risorse idriche - Violazione dell'art. 3, l. n. 241/1990, in relazione all'art. 97 Cost. ed all'art. 191, TFUE siccome recepito nell'art. 3 ter d.lgs. n. 152/2006 - Eccesso di potere sub specie del sintomatico profilo del difetto di istruttoria - Abnormità.

Evidenziavano a riguardo che già dalla fase di progettazione definitiva dell'Opera "Terzo Valico dei Giovi" si evidenziava come la costruzione della Galleria Naturale "di Valico" (denominata GN14/GN15/GN16 e scomposta in più WBS, quelle più impattanti delle quali sui territori in cui risiedono i ricorrenti sono certamente le WBS GN15T, GN15U, GN15V, GN15W e GN16) è destinata a causare, con elevatissimo grado di probabilità, l'insterilimento delle fonti d'acqua potabile che attualmente alimentano gli acquedotti a servizio di Arquata e degli altri Paesi della Valle Scrivia, fra cui Serravalle e Novi Ligure. Ciò aveva determinato il CIPE, nel 2006 (citata Del. CIPE n.80/2006), ad imporre al soggetto attuatore una serie di stringenti prescrizioni ed approfondimenti progettuali al fine di scongiurare il rischio o, comunque, di limitarne gli effetti: in particolare, che il General Contractor, antecedentemente alla progettazione esecutiva degli interventi costituenti l'Opera, predisponesse un "approfondimento delle indagini geologiche ed idrogeologiche lungo l'intera tratta [...] al fine di migliorare la definizione dell'assetto stratigrafico [...] idrostrutturale e idrodinamico del sottosuolo interessato dall'opera", in modo da pervenire ad una più precisa "caratterizzazione anche in termini quantitativi della risorsa idrica nel breve e nel lungo periodo", così da formare un "modello previsionale in grado di quantificare gli effetti dell'Opera sulla risorsa idrica nel breve e nel lungo periodo" (§ 7, pt. 2, Del CIPE 80/2006), al fine di individuare gli interventi necessari a scongiurare – o quantomeno minimizzare – l'impatto dell'Opera sulla risorsa idrica, interventi già sommariamente individuati nella realizzazione di un uno o più acquedotti "alternativi" a quelli compromessi (da realizzarsi "in tempo utile, prima che lo scavo delle gallerie raggiunga gli acquiferi interferiti") nonché nell'approntamento di un piano emergenziale, che prevedesse un approvvigionamento temporaneo sino all'approntamento delle soluzioni definitive ("da concordarsi con gli Enti preposti e con i legittimi fruitori della risorsa").

Pertanto, gli istanti precisavano che solo DOPO il compimento di tali approfondimenti, si sarebbero potute definire – con elevato grado di precisione – e implementare le misure più idonee a preservare la risorsa idrica e ridurre i rischi del suo depauperamento (o, quantomeno, minimizzare l'impatto delle conseguenze negative indotte dall'Opera).

A tal fine, del resto, deve essere intesa la decisione delle Amministrazioni maggiormente coinvolte nella realizzazione dell'Opera (cioè, il Ministero per la Tutela dell'Ambiente, quello delle Infrastrutture, la Regione Piemonte e la Regione Liguria) di implementare, all'interno dell'Osservatorio Ambientale costituito ai sensi della Del. CIPE n. 80/2006 (§ 7B), uno specifico "Gruppo di Lavoro Idrogeologia", che avrebbe dovuto approfondire, con competenza tecnica, le tematiche indicate dal CIPE e "guidare" il General Contractor nella definizione delle più appropriate soluzioni progettuali.

Precisavano che dal parere n. 1617/2014, si evincerebbe che le prescrizioni impartite dal CIPE al § 7 della Deliberazione n. 80/06 NON SONO STATE OTTEMPERATE (cfr. paragrafo P7-AM-a2).

Contestavano, dunque, che il CO.C.I.V. abbia potuto elaborare i progetti degli interventi di mitigazione di cui al § 5 della Delibera CIPE n. 80/2006.

Conseguentemente, l'ottemperanza del CO.C.I.V. alle prescrizioni predette dovrebbe ritenersi solo apparente ed il progetto esecutivo non idoneo a soddisfare le minimali esigenze di tutela del bene – acqua, essendo basato su un quadro conoscitivo incompleto.

Da ciò discenderebbe, pertanto, l'erroneità della Relazione al P.E., recepita dal Ministero nei propri provvedimenti (cfr. Scheda di sintesi allegata al Parere 1617/2014, § P5AC – b1 / b2) per cui, "per quanto riguarda la valutazione degli impatti rispetto alle lavorazioni aventi una ricaduta sulla componente acquiferi [...] la problematica si può ritenere IRRILEVANTE".

Inoltre, non essendo stato adottato alcun piano emergenziale per il caso in cui si verificasse l'insterilimento delle fonti, deduceva la violazione del principio di precauzione, codificato dall'art. 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006, con conseguente illegittimità di tutti gli atti sopra gravati.

Né potrebbe valere, di contro, il Provv. DVA Prot. n. 00035438/2014 con cui il Ministero dell'Ambiente ha nuovamente imposto a CO.C.I.V. di "presentare i risultati dei sondaggi eseguiti" e di provvedere alla progettazione di acquedotti alternativi, costituendo la reiterazione delle prescrizioni una violazione al già richiamato principio di precauzione.

2. Violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990, in relazione all'art. 7, 9, 10 stessa Legge ed all'art. 97 Cost. – Violazione del principio di precauzione – Eccesso di potere sub specie del sintomatico profilo del difetto di istruttoria – Abnormità.

Il Provvedimento DVA-0035438/2014, laddove reca una "Verifica di Attuazione" positiva del P.E., sarebbe poi viziato da difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto la creazione di uno specifico "Gruppo di Lavoro Idrogeologia" – come sopra ricordato - doveva comportare la considerazione da parte del General Contractor e, quindi, del Ministero, in fase di elaborazione e successiva valutazione del P.E., delle risultanze del suo lavoro.

Ciò nonostante, si doleva la parte ricorrente che l'attività compiuta in seno all'Osservatorio Ambientale non sia stata tenuta in alcun conto dai soggetti competenti. Pur non essendo disponibili gli elaborati realizzati dal predetto Gruppo di lavoro sul sito on line dell'amministrazione, i ricorrenti si lamentavano che le osservazioni del Comune di Arquata e della Regione Piemonte non siano state neppure esaminate.

In primo luogo, nel parere n. 1617/2014 (e nel successivo provvedimento Prot. DVA 0035438/2014) non v'è cenno alcuno alle osservazioni formulate il 28 novembre 2013 dal Comune di Arquata Scrivia e trasmesse, in pari data, al Ministero dell'Ambiente nonché alla Regione Piemonte.

Del resto, nel Progetto Esecutivo non vi sarebbe alcuna traccia delle soluzioni per le criticità evidenziate dal Comune.

Con tali Osservazioni, infatti, l'Amministrazione di Arquata Scrivia –già nel novembre dell'anno 2013– aveva evidenziato al Ministero competente ed alla Regione Piemonte come, sino a quel momento, non fosse stato predisposto

il necessario “modello previsionale di impatto” dell’Opera sulla risorsa, come prescritto dal CIPE, e che la soluzione emergenziale fino ad allora discussa in sede di “GdL Idrogeologia”, ossia, il potenziamento dell’acquedotto alternativo “Sottovalle”, presentasse criticità non accettabili (id est, su tutte, la mancata verifica sulla qualità delle acque derivate dalle c.d. captazioni integrative, individuate in sede di elaborazione del P.E., “che verranno realizzate solamente nel caso in cui in fase di avanzamento dello scavo,... si evidenziasse l’effettivo depauperamento delle fonti”).

Di tale segnalazione, tuttavia, non vi sarebbe alcun cenno in sede di “Verifica di Attuazione” e, nonostante la dichiarata insufficienza del Progetto Esecutivo sotto tale aspetto, il Ministero ha inteso comunque approvarlo, consentendo l’avvio delle opere.

Né, il Ministero avrebbe ritenuto di prendere in considerazione la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 93-7683/2014 con cui il MATTM era stato, già a maggio del 2014, sensibilizzato in ordine alla assoluta necessità che la positiva verifica di attuazione fosse preceduta dalla rigorosa ottemperanza alle Prescrizioni PAM-7 della Del. CIPE 80/06.

La parte ricorrente sottolineava in primo luogo, l’insufficienza della soluzione individuata dal General Contractor in sede di P.E. (ossia, il potenziamento dell’acquedotto di Sottovalle attraverso l’emungimento di acque dalla Galleria della Borlasca), in quanto le sorgenti di Rigoroso garantiscono al Comune di Arquata un approvvigionamento medio annuo di quasi 600.000 Litri, pari al 60% circa del suo fabbisogno idrico, con la conseguenza che l’insterilimento di tale risorsa determinerebbe un danno gravissimo per la popolazione.

A fronte di ciò – come ricordato - il General Contractor, nel progetto esecutivo ha previsto, unicamente il potenziamento dell’unico acquedotto alternativo in Loc. Sottovalle, denominato OV32, attualmente dimensionato per “sostituire” solo le fonti – appunto – di Sottovalle. Peraltro, la soluzione indicata non era stata condivisa, come invece previsto, “con gli Enti preposti e con i legittimi fruitori della risorsa”.

Peraltro, gli istanti ribadivano la rilevanza dell’impatto dello scavo delle Gallerie Naturali GN 14, 15 e 16 e delle connesse opere di cantiere sull’acqua, “matrice ambientale” di importanza fondamentale ed oggetto di un elevatissimo grado di tutela. A conferma di ciò i ricorrenti menzionavano la pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. VI) 8 aprile 2003, n. 2085, fondata sul quadro normativo allora vigente nazionale e comunitario ( Carta europea dell’acqua, approvata il 16 maggio 1968 dal Consiglio d’Europa, direttiva 98/83 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, recepita con decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31 e succ. mod. direttiva 60/2000, intesa a creare un quadro di azione comune in materia di acque, ed in ambito nazionale la legge 5 gennaio 1994, n.36, i cui principi sono stati poi trasfusi nel d.lgs. n. 152/2006, il decreto legislativo n.152 dell’11 maggio 1999, ed in ambito regionale, la legge regionale del Piemonte 12 aprile 1994).

VII – Con memorie per l’udienza di discussione il Ministero ribadiva la correttezza dell’iter seguito anche alla luce di quanto previsto dagli artt. 4 e 5, d.m. n. 161 del 2002.

In particolare, l’Amministrazione sottolineava l’adempimento alle prescrizioni, in quanto il PE sarebbe stato sviluppato in recepimento delle raccomandazioni sul progetto definitivo approvato.

La Regione Piemonte, nel resistere, concludeva per l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione della delibera di approvazione del progetto.

Con l’ultima memoria difensiva il Consorzio eccepeva l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, non essendo stato rispettato il termine abbreviato di 30 giorni di cui all’art. 125 c.p.a., nonché del terzo e quarto atto per motivi aggiunti in quanto notificati unicamente per via telematica in mancanza di autorizzazione di legge.

Nel merito ribadiva l’infondatezza del gravame.

Le medesime eccezioni erano svolte da RFI.

Con memoria di replica depositata il 10 aprile 2015, i ricorrenti resistevano alle eccezioni di inammissibilità, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.

All’udienza di discussione la causa era trattenuta in decisione.

## DIRITTO

I – In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che deve delimitarsi l’ambito soggettivo della presente controversia. Infatti, come evidenziato dall’Amministrazione centrale, nessun atto del CIPE risulta gravato ed anzi la delibera n. 80 del 2006 di approvazione del progetto definitivo dell’opera risulta assunta a parametro, dalla parte ricorrente, per sindacare gli atti gravati.

In tal senso, dunque, non solo deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del CIPE, con la conseguente sua estromissione dal presente giudizio, ma altresì, siffatte valutazioni sono idonee a respingere l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto presupposto, svolta da parte contro interessata.

Infatti, secondo il petitum prospettato dalla parte ricorrente, in vero, non si contesta l’approvazione del progetto definitivo dell’opera, bensì la legittimità degli atti successivi – per come di seguito esaminato – per mancata ottemperanza da parte dei soggetti tenuti alle prescrizioni e raccomandazioni impartite proprio dal CIPE.

Quanto, dunque, all’ambito oggettivo della controversia in esame, deve sin qui precisarsi che non viene in discussione il procedimento seguito per l’individuazione, la localizzazione e la realizzazione dell’infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale. Si tratta di un iter che ha le sue specificità e si conclude con l’approvazione del CIPE

per realizzare la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, sulla base dell'individuazione e della localizzazione operate dal Governo, tenuto ad operare secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, onde soddisfare la necessità d'introdurre all'interno dell'ordinamento "un meccanismo in base al quale per mirati obiettivi la legge consenta di superare tutti gli ostacoli giuridici e di realizzare concretamente e velocemente i progetti-obiettivo, la cui legittimità politica e giuridica è nell'opera in sé, in quanto identificata come obiettivo strategico per cui tutte le altre leggi, causa sistematica di ostacolo, vengono conseguentemente disapplicate, restando fermi solo i principi comunitari, costituzionali e i principi del codice penale" (in tal senso, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26.4.2005, n. 1893).

Ogni censura in ordine alla localizzazione del tracciato risulterebbe, dunque, intempestiva ed esula dalla presente trattazione.

II – Ciò posto, ancora, in via preliminare, osserva il Collegio che non convince l'eccezione di tardività per mancato rispetto del termine dimidiato per la proposizione del ricorso, in forza del l'asserito rinvio all'art. 120 c.p.a. ad opera dell'art. 125 c.p.a..

A fronte dell'esperita eccezione, la parte ricorrente sostiene che non troverebbe applicazione nella specie il regime processuale accelerato di cui all'art. 120 c.p.a. – riferibile solo alle procedure di "affidamento", bensì dovrebbe farsi riferimento a quanto disposto dall'art. 119 c.p.a. in forza del rinvio "alle disposizioni del ... Capo" ad opera dell'art. 125. Trattandosi nella specie non di controversia avente ad oggetto l'affidamento delle opere, ma di segmenti successivi dell'iter amministrativo, troverebbe applicazione il termine per la proposizione del ricorso di cui al menzionato art. 119 c.p.a..

Valgano queste brevi considerazioni, poiché in ogni caso il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e debbono, pertanto, essere respinti nel merito.

III – Tal ultima considerazione, deve essere riferita anche alle altre eccezioni in rito sollevate da parte resistente. Tuttavia, per completezza, questo Tribunale ritiene di dover precisare – con riguardo all'ammissibilità dei due ultimi ricorsi per motivi aggiunti- che intende aderire all'orientamento espresso già da alcuni TAR in ordine alla possibilità di notificazione via pec. A riguardo si è affermato che: "Nel processo amministrativo, è consentito al ricorrente redigere, ai sensi dell'art. 136, comma 2-bis c.p.a., il ricorso introduttivo nelle forme del documento informatico sottoscritto con firma digitale; notificarlo telematicamente, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 3-ter l. 21 gennaio 1994, n.53; costituirsi depositando, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter l. 21 gennaio 1994, n. 53, copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata mediante la quale ha provveduto alla notifica di ricorso, del ricorso e degli altri allegati, delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, con attestazione, da parte del difensore, della conformità delle copie depositate ai documenti informatici da cui sono tratte. A tali condizioni, il rapporto processuale deve ritenersi correttamente instaurato e la costituzione del ricorrente è da considerarsi valida" (TAR Calabria, Sez. II, con sent. n. 183 del 4 febbraio 2015). Ed ancora: il TAR Campania, Sez. VII, con sent. n. 923 del 6 febbraio 2015 ha espressamente affermato che "- che la notifica per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) deve ritenersi valida ed efficacemente effettuata: ad avviso del Tribunale, la mancata autorizzazione ex art. 52 CPA non può ritenersi ostativa atteso che la predetta norma si relaziona a forme "speciali" di notificazione, laddove il processo amministrativo, nella sua interezza tende ormai irreversibilmente a trasformarsi in processo amministrativo telematico (PAT; cfr. ex pluris, il DPCM 13 novembre 2014); sul piano della economicità delle forme, va ancora rilevato che l'autorizzazione, a seguito di innegabile rinnovabilità della notifica, non comporterebbe altro che una nuova notifica (verosimilmente) a mezzo PEC; che, in particolare, la legittimità della predetta notifica è comunque recuperabile ex art. 1 l. n. 53 del 21 gennaio 1994 secondo cui 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata".

Tale interpretazione, peraltro, è dichiaratamente indirizzata ad ottenere una più agevole fruibilità del servizio giustizia da parte dell'utente.

Tuttavia, è ben consapevole il Collegio che a tale interpretazione si oppone il diverso orientamento che ha evidenziato che il disposto dell'art. 16-quater, co. 3-bis, d.l. n. 179/12 nell'escludere l'applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l'operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento, pare averne chiarito la non esportabilità nel giudizio amministrativo. A conferma di questo esito sono stati posti i seguenti due argomenti. Anzitutto, il legislatore ha esteso al giudizio amministrativo in modo esplicito soltanto la possibilità di effettuare a mezzo pec comunicazioni di segreteria (art. 16, co. 17-bis, d.l. n. 179/2012 cit.). In questa prospettiva, non sarebbe dirimente l'estensione della norma sui "pubblici elenchi" (art. 16-ter, co. 1-bis, d.l. n. 179/12), in considerazione del fatto che la disposizione, dettata per il processo civile e penale, accomuna le distinte formalità delle "notificazioni" e delle "comunicazioni", con la conseguenza che si dovrebbe ritenere che nel processo amministrativo questa sia operativa solo con riferimento alle comunicazioni dell'ufficio, non anche alle notificazioni di parte.



In secondo luogo, la notificazione a mezzo pec dell'atto introduttivo dovrebbe avvenire con la modalità indicata dall'art. 3-bis, co. 2, l. n. 53/1994 cit., che nel sancire che l'avvocato estrae "copia informatica dell'atto formato su supporto analogico", vuole che l'attestazione di conformità all'originale sia effettuata ai sensi dell'art. 22, co. 2, Cad, ossia ai sensi della disposizione relativa alle c.d. "copie per immagine".

Sul punto il TAR Lazio, con la sent. n. 396/2015 (che pur rinvia alle argomentazioni dell'ordinanza 10 dicembre 2014, n. 33, dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato), ha precisato che "Tale riferimento impone di richiamare la distinzione operata dalla legge tra la "copia informatica del documento analogico originale", definita come "il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto" (art. 1, co. 1, lett. i-bis, Cad), e la "copia per immagine su supporto informatico di documento analogico", che è "il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto" (art. 1, co. 1, lett. i-ter, Cad).

L'art. 22, co. 2, Cad attribuisce alle "copie per immagine" la medesima efficacia probatoria dell'originale "se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71".

Ne segue che detta efficacia probatoria è subordinata alla presenza di una "dichiarazione allegata al documento informatico": a) recante attestazione di conformità resa da "notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato"; e b) "asseverata" secondo le inerenti regole tecniche.

Orbene, se, quanto al primo requisito, si può certamente ritenere idonea la dichiarazione resa in tal senso dall'avvocato, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 l. n. 53/1994 ("l'avvocato [...], che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto"), non risultano però ancora emanate le regole tecniche per l'asseverazione, con conseguente impossibilità di soddisfare (allo stato) il secondo presupposto".

A fronte dell'incertezza del quadro normativo evidenziato, tuttavia, non potrebbero che sussistere i presupposti dell'istituto dell'errore scusabile, con eventuale rimessione in termini, che nella specie si appaleserebbe anche inutile – in termini di celerità ed effettività della tutela, stante la non compromissione del contraddittorio.

IV – Passando, dunque, all'esame del merito del gravame, va brevemente ricordato che la questione ha ad oggetto la progettazione e la realizzazione della ferrovia ad alta velocità Tortona/Novi Ligure – Genova, conosciuta come "Terzo Valico dei Giovi", linea ferroviaria ad Alta Velocità ed alta Capacità (AV-AC), in progettazione dal 1992 ed i cui lavori sono iniziati nell'autunno del 2013, destinata ad unire la città di Genova a quelle di Milano e di Torino, attraverso il nodo Novi Ligure/Tortona (Alessandria). Essa costituisce parte dell'Asse ferroviario 24 della Rete ferroviaria convenzionale trans – europea TEN-T.

Valga osservare che la classificazione dei progetti TEN-T come linee ad alta velocità ha come punto di riferimento quello della realizzazione di infrastrutture tecnologicamente competitive con quelle europee e capaci di garantire sulle stesse un esercizio competitivo con quello che si svolgerà sulle infrastrutture europee TEN-T in costruzione.

Il progetto prevede la realizzazione del tratto di collegamento tra le reti ferroviarie delle tre regioni, ritenuta priorità nell'ottica del collegamento con l'Europa centrale per il trasporto delle grandi quantità di merci che transitano dal porto di Genova, consentendo, peraltro il trasferimento di parte del traffico commerciale su rotaia.

L'iter autorizzativo aveva inizio con l'approvazione del progetto preliminare ad opera del CIPE, ex art. 165, 182 e ss., d.lgs. n. 163 del 2006, comprensivo anche della VIA sul progetto in data 29 settembre 2003 (deliberazione n. 78 del 2003).

Il CIPE, in tale occasione, demandava alla Commissione tecnica di valutazione d'impatto ambientale la valutazione in ordine all'ottemperanza alle prescrizioni attinenti la compatibilità ambientale dell'opera ai sensi dell'art. 185, d.lgs. n. 163 del 2006. Sicchè si esprimeva la CT VIA, in data 16 dicembre 2005, prodromica alla deliberazione n. 80 del 2006 del CIPE di approvazione del progetto definitivo. Infine, con delibera n. 84 del 2010, il CIPE autorizzava l'avvio alla realizzazione dei lotti costruttivi non funzionali con il nuovo limite di spesa.

Successivamente il MATTM si esprimeva in merito alla congruità del PE rispetto al progetto definitivo e sul rispetto delle prescrizioni relativamente al primo stralcio progettuale riferito al Lotto I, previa acquisizione del parere della Commissione tecnica sulla valutazione di impatto ambientale, atti impugnati con il primo ricorso.

Le censure possono così riassumersi:

- il Ministero avrebbe autorizzato il compimento dei lavori prima dell'approvazione del Piano di utilizzo delle terre (di seguito PUT) e malgrado la sicura presenza di amianto tale da determinare rischi alla salute, in violazione della normativa nazionale e comunitaria a riguardo e del principio di precauzione;
- sarebbe stata ignorata la mancata verifica dell'incidenza delle opere su area sottoposta a specifici vincoli ambientali (Parco Capanne di Marcarolo) e le carenze del Piano di reperimento di Materiali Litoidi (di seguito PRML).

Le censure non sono condivisibili.

V – Con riferimento al primo punto, risulta dagli atti che per lo sviluppo progettuale del Lotto I – costituito prevalentemente dalle opere finalizzate all'impostazione della cantierizzazione – la relazione del Tavolo tecnico regionale (Piemonte) per il tema "Gestione Rischio Amianto" dà espressamente conto sia del coinvolgimento degli enti locali interessati all'incontro del 17 luglio 2013 con l'Osservatorio Ambientale, sia dell'individuazione dei valori di amianto totale nei diversi spaccati geologici entro i limiti di legge.

Il decreto impugnato, peraltro, determina la positiva conclusione della verifica di attuazione – Fase I, subordinatamente al rispetto di talune condizioni quali:

- il recepimento dei risultati dei lavori ed il campionamento dei materiali in conformità al protocollo “Gestione Rischio Amianto” predisposto dalla Regione Piemonte,
- il monitoraggio ambientale in particolare per l’amianto, esteso all’attività di scavo e movimenti di terra e alle caratterizzazioni dei materiali,
- l’adeguamento dei presidi di monitoraggio, con la predisposizione di uno specifico sistema informativo.

Nello stesso senso, è la difesa delle controinteressate.

Il decreto impugnato, dunque, con il primo ricorso non era relativo all’autorizzazione dei lavori, quanto alla verifica del rispetto delle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto definitivo. Il PUT era destinato all’utilizzazione delle terre, che per la prima fase, invece, erano indirizzate come rifiuti in discarica; così come esulava da tale fase il PRML, concernente il riutilizzo delle terre come sottoprodotto.

Sugli altri motivi, va precisato che la determina direttoriale dà espressamente conto dell’allora indisponibilità dei siti di riutilizzo dei materiali di scavo con la conseguente necessità di conferimento in discariche autorizzate. Erra parte ricorrente nel considerare la gestione del materiale come sottoprodotto ed a dolersi della mancanza del PUT.

Con riferimento alle ulteriori indagini prescritte dal CIPE riguardanti le caratterizzazioni ambientali, anche con riguardo alla presenza di cromo e di manganese, nei siti individuati della Provincia di Alessandria, con l’individuazione delle condizioni naturali o di altre cause, non potevano che essere – come è stato – realizzate via via che le aree si fossero rese disponibili. Infatti, con l’impugnato parere della CTVIA si dava conto del fatto che – secondo il metodo approvato d’accordo tra Regione Liguria ed ARPAL – la caratterizzazione ambientale sarebbe stata integrata successivamente in corso d’opera secondo le prescrizioni di cui al d.m. n. 161 del 2002.

Agli atti emerge, peraltro, che il proponente presentava il Piano di accertamento dei valori di fondo naturale della Regione Piemonte e Liguria, condiviso con le medesime.

Con nota del 18 gennaio 2013 il Consorzio trasmetteva al MATTM il PE e, poi, con nota del 27 marzo 2013 rappresentava di volersi dotare del PUT ai sensi del sopravvenuto d.m. n. 161 del 2012 per utilizzare le terre come sottoprodotto e non come rifiuti.

Con nota del 21 giugno 2013 la Commissione speciale VIA richiedeva alcune integrazioni documentali afferenti al PUT. Tuttavia, il Consorzio chiariva la non necessaria presentazione del PUT per la prima fase e trasmetteva in data 21 giugno 2013 i documenti.

Con determina direttoriale di cui alla nota del 2 agosto 2013, il Ministero prendeva atto degli elementi acquisiti, dando atto della compatibilità ambientale del PE del Lotto I. Peraltro, vale ancor aggiungere che la Commissione VIA verificava positivamente anche l’incidenza sul traffico e sulla viabilità (parere del 29 luglio 2013).

VI – Con i primi motivi aggiunti, i ricorrenti impugnavano, di seguito il decreto direttoriale di approvazione del PUT – relativo all’intera tratta - intervenuto nelle more, 24 ottobre 2013, sempre lamentando, in sostanza, la mancata ottemperanza alle prescrizioni del CIPE e la contraddittorietà con il precedente decreto di autorizzazione sopra riferito. Quanto all’ultimo profilo si è già evidenziato che non sussiste alcuna contraddizione, stante la irrilevanza ai fini della precedente autorizzazione – già esaminata - del Lotto I.

Va ulteriormente rilevato che, dagli atti emerge che da un lato il CO.C.I.V. assolveva agli adempimenti di verifica di incidenza dei SIC, dall’altro, che la Regione Piemonte approvava l’aggiornamento del Piano di Reperimenti dei Materiali Litoidi, dando atto della verifica di incidenza.

Ciò è sufficiente alla reiezione anche di tale ricorso.

VII – Tuttavia, valga precisare che il Ministero ha evidenziato come la CTVA dettava prescrizioni in ordine allo stoccaggio del terreno in cumuli separati, sicchè l’approvazione del PUT risultava condizionata a che il Consorzio completasse le indagini ambientali previste e denominate “Indagini in fase di progettazione esecutiva”. In tale senso risulta rispettato il principio di precauzione, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, in quanto l’Amministrazione disponeva anche l’obbligo per il Consorzio di predisporre un quadro contenente la stima dei tempi per il completamento delle indagini, suddiviso per ogni WBS. La previsione delle operazioni di campionamento analitiche da condursi su volumi omogenei rientra nelle prescrizioni a suo tempo dettate dalla del. CIPE n. 80 del 2006. Peraltro (e ciò vale anche per il correlato e generico profilo di doglianza contenuto nel ricorso introduttivo), con riguardo all’area SIC/ZPS IT 1180026 del Parco “Capanne di Marcarolo”, va rilevato che il PE costituisce uno sviluppo del progetto definitivo approvato e delle prescrizioni maturate nel corso dell’iter di approvazione.

VIII - Ciò detto, vale richiamare quanto evidenziato sopra. Effettuata l’individuazione dei luoghi e svolta la valutazione di impatto ambientale – sia pur con le prescrizioni – non può più venire in contestazione in via di principio nei confronti dell’Amministrazione di avere omesso di ponderare l’utilità dell’opera stessa, e cioè la c.d. ‘opzione zero’, in quanto quest’ultima richiederebbe una disapplicazione del dato legislativo, che per converso già accerta e comporta la rispondenza dell’infrastruttura agli interessi della collettività, vincola tanto l’Amministrazione quanto il Giudice, ed esige, finché vige, di essere rispettato ed attuato al pari di ogni altra manifestazione di volontà legislativa (in terminis, Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3917).

Il progetto preliminare delle opere strategiche costituisce sostanzialmente il momento principale di valutazione dell’ottimale armonizzazione dell’opera pubblica e la norma di cui all’art. 166 d.lgs. 163/06 prevede che il progetto definitivo sia integrato da una relazione attestante la rispondenza al preliminare.

Nella specie non è stata gravata – né può più essere oggetto di sindacato, come già precisato – la delibera CIPE che prevede una serie di prescrizioni successive.

Non possono fare ingresso, dunque, indirettamente, in mancanza della tempestiva impugnazione, le censure che attengono ad un successivo adattamento alle esigenze dei luoghi ed alle caratterizzazioni, nonché all'analisi dei territori in ragione dello stato di avanzamento per lotti – a prescindere da quanto sin qui evidenziato in ordine alla produzione solo in una seconda fase del PUT in forza della sopravvenuta normativa; infatti, seppure parte della giurisprudenza ha evidenziato che la frammentazione degli stadi progettuali di un'opera e della valutazione di impatto ambientale che è, di per sé, preventiva e precauzionale, secondo i principi ispiratori della giurisprudenza nazionale e comunitaria contrasterebbe con l'art. 185, comma 5, d.lgs. 163/06, nella specie, tale assetto – giustificato peraltro dalla complessità dell'opera da realizzare, trova la propria fonte proprio nella delibera di approvazione – con prescrizioni - del CIPE, che – si ribadisce non è stata gravata.

IX – Con i secondi motivi aggiunti la parte istante censurava l'approvazione della delibera regionale (Piemonte) del PRML, sostanzialmente per due ordini di motivi:

- le carenze procedurali legate alla mancata rinnovazione delle procedure VIA nazionali e/o regionali;
- i vizi di motivazione e contraddittorietà.

Orbene a riguardo, non può che osservarsi – conformemente a quanto rilevato dalla difesa dei controinteressati – che il PRML costituisce atto di mera programmazione e non è deputato all'autorizzazione ai lavori dell'opera, che rientrano sempre – come già ampiamente specificato – nell'atto di approvazione del CIPE.

In forza della disciplina regionale (di cui alle l. reg. Piemonte n. 69 del 1978 e 30 del 1999) il Piano non è idoneo neppure ad autorizzare l'attività di cava, stante la necessità di ulteriori passaggi attraverso le autorizzazioni degli enti comunali.

Esso, in ogni caso non è in grado di interferire con quanto già approvato, sì da ritenersi non necessaria un'ulteriore fase di VIA – come contrariamente dedotto dagli istanti.

Basti rilevare che ai sensi dell'art. 1, l. reg. n. 30 cit:

“1. Al fine di contemperare le esigenze connesse alla realizzazione di opere pubbliche inserite in accordi Stato-Regioni, oggetto di finanziamento, con la disciplina dell'attività di cava, la presente legge detta norme in parziale deroga alla normativa vigente e transitorie, ove non diversamente specificato dalle disposizioni della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), per la coltivazione di cave di prestito funzionali al reperimento di materiali necessari all'esecuzione di tali opere pubbliche.

2. Il proponente l'opera è tenuto a presentare il Piano di reperimento dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione della stessa; il Piano è approvato in Conferenza dei servizi contestualmente al progetto esecutivo.

3. Il Piano deve ottimizzare l'uso delle risorse garantendo il fabbisogno richiesto prioritariamente con il massimo utilizzo di sfridi derivanti dall'attività estrattiva, del materiale di riciclo ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), nonché dei materiali, purché compatibili con il corretto uso delle risorse, derivanti da interventi di ripristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali, o diretti a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previsti in appositi piani di intervento approvati ai sensi delle vigenti leggi. ...”

Il successivo art. 2 (Autorizzazione alla coltivazione) dispone ancora, per quanto qui interessa:

“1. L'autorizzazione all'apertura di cave di prestito è rilasciata nel rispetto della normativa vigente ai soggetti proponenti attuatori dell'opera pubblica di cui all'articolo 1.

2. L'istanza per l'apertura delle cave di prestito, con l'indicazione dei percorsi utilizzati dai mezzi di cantiere, deve essere presentata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 5 della l.r. 69/1978, con gli allegati tecnico-amministrativi ivi previsti e con la documentazione attestante i requisiti di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione all'esercizio delle cave viene rilasciata ai sensi della l.r. 69/1978 ed è prescritta, a pena di decadenza, l'utilizzazione del materiale reperito esclusivamente per le esigenze esecutive dell'opera pubblica di cui all'articolo 1, comma 2.

4. L'esercizio delle cave di prestito è regolato da accordi convenzionali in cui è previsto un onere economico, a carico del soggetto attuatore e a favore dell'Amministrazione comunale ove ha sede la cava, pari a lire 600 ogni metro cubo coltivato per opere di riqualificazione e mitigazione ambientale e progetti di sviluppo locale sostenibile. ....”

X – Da ultimo non può che condividersi quanto contenuto nella premessa dell'atto difensivo regionale, laddove si ricordano i limiti di sindacato giurisdizionale in ordine alle scelte tecnico-discrezionali della p.a.

Si ribadisce che già il progetto preliminare approvato dal CIPE con la delibera n. 78 del 2003 prevedeva l'adozione del PRML ed espletava contemporaneamente la fase di VIA e la relativa valutazione di incidenza, dettando diffusamente principi e criteri (punto 3, all. I). Con il successivo progetto definitivo, approvato dal CIPE – come ampiamente riferito con la deliberazione n. 80 del 2006 – erano recepite le prescrizioni di cui al progetto preliminare. Nel 2012 il Piano di gestione approvato non risultava aggiornato sia per adempiere alle prescrizioni già evidenziate, sia per rispettare le condizioni territoriali. Esso si attesta quale piano di interventi al fine di soddisfare il dettaglio progettuale, esso si sottoposto a VIA (eventualmente riservandosi ad altre fasi autorizzative – come precisate - la successiva reiterazione della valutazione d'impatto ambientale).

Ad ogni modo si rileva come la stessa delibera CIPE prevedeva che “eventuali variazioni delle attuali previsioni del Piano Cave e Depositi approvato dovranno essere comunicate tempestivamente alla Regione competente, per l'avvio

dell'occorrente iter autorizzativo..."- L'aggiornamento del Piano, dunque, è stato analizzato sulle parti modificate , nel rispetto di quello approvato, senza l'alterazione dell'assetto pianificatorio originario .

Per le osservazioni sin qui svolte, anche il ricorso in esame deve essere respinto.

XI – Passando all'esame dei terzo e quarto ricorso per motivi aggiunti, con i quali la parte istante censurava i provvedimenti direttoriali con cui era attestata la positiva conclusione del procedimento di Verifica d'attuazione del PE dei primi due Lotti costitutivi del Terzo Valico, le censure possono essere esaminate congiuntamente e per quanto esse reiterano le doglianze già proposte nei precedenti atti, possono essere sin qui respinte.

XII – Passando da ultimo al vaglio i singoli motivi di gravame, deve precisarsi quanto segue:

- le verifiche disposte dal CIPE, in ordine al superamento dei limiti di legge per i valori di concentrazione di metalli pesanti quali Nichel e Cromo e di litologie amiantifere, sono state effettuate con riferimento alle aree interessate dal tracciato senza evidenziare alcuna compromissione dei limiti predetti;

- l'individuazione di una viabilità alternativa alla realizzazione dei lavori sulla galleria Crema non rilevano ai fini dei lavori avviati e sono demandati ad una valutazione condivisa con gli Enti sul territorio;

- la viabilità NV28 non è interessata dallo SHUNT, la cui valutazione di fattibilità è stata rimessa dal CIPE ad un segmento successivo di pianificazione;

- con riferimento alle prescrizioni di cui al par. 5 della delibera CIPE, il Consorzio redigeva il PE dell'acquedotto alternativo per la frazione di Sottovalle, risultato conforme al PD, secondo la verifica effettuata dal Ministero, sia sotto i profili ambientali;

- i lavori di realizzazione dell'acquedotto alternativo sono, dunque, progettati per essere ultimati prima che i lavori di scavo della galleria raggiungano l'area delle sorgenti di Sottovalle, in ciò rispettando le prescrizioni del CIPE e finalizzati a risolvere i problemi di approvvigionamento idrico prospettati;

- con riguardo alle ulteriori indagini idrologiche richieste dal CIPE con riguardo alle aree interessate dall'opera ferroviaria, sono state effettuate (anche con specifico riguardo al territorio di Arquata Scrivia) con monitoraggio delle sorgenti e l'elaborazione di un "modello numerico" nel 2013, con l'acclaramento che le principali sorgenti afferenti all'area d'interesse e captate per uso potabile, hanno una circolazione prevalentemente superficiale, ovvero con una quota differente da quella degli scavi.

Da quanto sin qui evidenziato non possono essere condivise le doglianze di parte ricorrente, avendo il provvedimento ministeriale dato atto che gli studi consegnati facevano chiarezza in ordine alla perimetrazione ed alla soluzione delle criticità potenziali per il territorio interessato dall'intervento. Le censure di parte ricorrente si appalesano, dunque, frutto di un equivoco tra la fase di elaborazione dell'intera opera del Terzo valico e gli approfondimenti necessari per i singoli Lotti, da eseguirsi nei tempi prescritti dal CIPE.

XIII – Dal punto di vista procedimentale, va altresì osservato che le osservazioni del Gruppo di lavoro Idrogeologia sono destinate a seguire tutto lo svolgimento dell'opera, non traducendosi in provvedimenti finali di cui il Ministero debba dare atto nell'emanazione dei provvedimenti, ma di un supporto di indagine meramente interno.

Non solo non risultano, dunque, violate le prescrizioni dettate in sede di approvazione dal CIPE, ma l'iter seguito si attesta – lungi dall'essere viziato dalle carenze istruttorie e di motivazione evidenziate, nonché dalla contraddittorietà – nel senso di garantire un costante monitoraggio delle evenienze attraverso la rilevazione delle specificità territoriali.

XIV – Per tutto quanto sin qui considerato, il ricorso ed i motivi aggiunti debbono essere respinti.

In ragione del principio della soccombenza, i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese di lite che sono determinate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) da dividersi in parti eguali a favore delle Amministrazioni resistenti e dei controinteressati costituiti.

*(Omissis)*